

ALLEGATO A

CAPITOLATO

ART. 1 – Oggetto della convenzione – Normativa applicabile - Valore stimato

La convenzione ha per oggetto la concessione del servizio di gestione, conduzione, manutenzione dell'impianto natatorio "Le Ginestre" di Maresca (San Marcello Piteglio), per l'esclusivo esercizio di attività natatorie e ginnico-sportive e ludico-motorio-ricreative.

Trattasi di concessione di servizi regolata dagli art. 164 e ss. del D. Lgs. 50/2016. Il valore della concessione, calcolato sulla base di quanto previsto dall'art. 167 del D. Lgs. 50/2016, è costituito dai ricavi presumibili del concessionario, derivanti dalla gestione dell'impianto e cioè dal pagamento da parte degli utenti del corrispettivo per i servizi erogati, per tutta la durata del contratto e di tutti gli elementi indicati all'art. 167 comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

Il valore della concessione è stimato in **€ 945.000,00** equivalente al valore delle entrate pari ad € 150.000,00 annui (vedi art.8) oltre il contributo su concesso dal Comune pari ad € 60.000,00 annui (vedi art.9) per l'intero periodo di gestione (54 mesi).

ART. 2 - Premesse

Dopo un periodo di affidamento in gestione a terzi da parte dell'Amministrazione provinciale, congiuntamente all'impianto sportivo Fedi di Pistoia, fino al 30/09/2016, sono stati espletati dalla Provincia di Pistoia numerosi tentativi di affidamento in concessione a terzi, tutti con esito infruttuoso, pertanto con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 25 del 23/06/2017 veniva deliberato di procedere alla stipula di una convenzione con l'Amministrazione comunale di San Marcello Piteglio, che si era resa disponibile alla **gestione sperimentale** dell'impianto fino al 30 giugno 2018, e all'esecuzione dei lavori necessari alla riapertura dello stesso.

In data 28/06/2017 è stata pertanto stipulata la Convenzione con il Comune di San Marcello Piteglio avente ad oggetto la gestione, conduzione, manutenzione dell'impianto natatorio "Le Ginestre" di Maresca (Comune di San Marcello Piteglio), per l'esclusivo esercizio di attività natatorie, ginnico sportive e ludico-motorio-ricreative, con onere di realizzazione degli interventi di manutenzione descritti analiticamente nella perizia estimativa allegata alla Convenzione stessa, indicante una spesa complessiva di € 41.177,61 oltre IVA necessari alla riapertura e rimessa in funzione dell'impianto per il periodo decorrente dalla stipula della Convenzione fino al 30/06/2018.

Successivamente con Determinazioni n. 383 del 8/7/2017 e 464 del 29/08/2017, a seguito di espletamento di procedura di gara, il Comune di San Marcello Piteglio ha affidato la gestione sperimentale dell'impianto e l'esecuzione di parte dei lavori di manutenzione indispensabili alla riapertura alla RTI formata dall'Associazione Nuoto Montagna Pistoiese ASD e CO.G.I.S. Coc. Coop. Arl stipulando idonea convenzione con scadenza 30/06/2018.

Vista la gestione positiva, in data 29/06/2018 è stata sottoscritta nuova convenzione approvata con delibera di Consiglio comunale n. 57 del 26/06/2018, tra amministrazione provinciale ed amministrazione comunale della durata di 5 anni per la concessione dell'impianto fino al 30/06/2023. Dati i tempi ristretti e visto l'approssimarsi della stagione estiva, Il Comune ha disposto, giusta determina n. 433 del 29/06/2018, una proroga tecnica fino al 31/12/2018 della precedente convenzione stipulata dall'Associazione Nuoto Montagna Pistoiese ASD.

Entro tale data pertanto occorre individuare il nuovo gestore tramite procedura ad evidenza pubblica.

ART. 3 – Descrizione dell'impianto

L'impianto di cui trattasi, ubicato in Comune di San Marcello Piteglio iscritto al NCEU del Comune di San Marcello Piteglio al F. 48, mappale 118, sub 9 e 425, è di proprietà dell'Amministrazione provinciale di Pistoia, ed è stato concesso in comodato gratuito al Comune come da scrittura provata del 29/06/2018.

L'impianto sportivo è formato da:

- una vasca natatoria all'aperto di 25 m, a sei corsie affiancata da una vasca piccola dedicata all'acquaticità;
- Una vasca natatoria coperta di 25 m a sei corsie
- servizi igienici e spogliatoi nuovi.

L'ingresso alle piscine avviene dal piazzale antistante gli spogliatoi che danno accesso alla piscina coperta tramite due rampe di scale servite da un servoscala e alla piscina scoperta al medesimo livello degli spogliatoi medesimi. Il solaio di copertura degli spogliatoi viene utilizzato anche come terrazza prendisole.

Tutto il complesso sportivo è servito per l'impianto di riscaldamento dei locali e dell'acqua delle piscine da una centrale a biomasse

L'impianto non è vincolato a destinazione d'uso scolastico, ed ha pertanto potenzialità attrattive per i turisti del territorio.

Ai fini della normativa di pubblico spettacolo l'impianto è agibile con una capienza massima di 200 persone, come previsto dall'art. 4 del DPR 311/2001 e art. 4 comma 1 lett. C) del D. Lgs. 25 novembre 2016 n. 222, come attestato dalla "Relazione tecnica sostitutiva del sopralluogo della commissione di vigilanza" redatta dall'Ing. Paolo Bellezza ai sensi dell'art. 141 comma 2 del Regolamento TULPS 18/6/1931 n. 733 e ss. mm.li in data 3/11/2017 che fa seguito alla "Relazione tecnica sostitutiva del sopralluogo della commissione di vigilanza" redatta in data 13/07/2017.

L'impianto, che necessitava nei primi mesi dell'anno 2017, di vari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari alla riapertura, è stato oggetto di una serie lavori di recente realizzazione che hanno restituito lo stesso ad un ottimo stato di conservazione ed alla piena fruibilità pubblica.

ART. 4 – Durata dell'affidamento

La durata della concessione è stabilita per il periodo **01/01/2019-30/06/2023 (mesi 54)**.

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di recesso *"ad nutum"* alla scadenza di ogni trimestre di gestione con preavviso di 10 giorni fatta salva l'erogazione del contributo di € 60.000,00 così come indicato al successivo art. 8.

Tale recesso sarà subordinato alla verifica trimestrale da parte del Comune dell'effettivo andamento gestionale dell'impianto, sia per quanto attiene gli aspetti finanziari che qualitativi dei servizi offerti mediante presentazione da parte del gestore, alla scadenza di ogni trimestre, di un rendiconto indicante, oltre alle attività svolte, tutte le entrate percepite e le spese sostenute, opportunamente documentato con fatture e/o ricevute valide ai fini fiscali.

ART. 5 – Modalità di aggiudicazione

La concessione sarà affidata previo espletamento di una procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli artt. 164 e ss. e 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 e dell'art. 173 del citato decreto **previo avviso per manifestazione di interesse**.

Nel caso di svolgimento di procedura negoziata saranno comunicati, con successiva lettera di invito, le modalità di presentazione delle offerte e dei progetti di gestione ed i relativi punteggi da attribuire.

ART. 6 – Obblighi generali

L'apertura dell'impianto coperto dovrà essere garantita per un minimo di 25 ore settimanali compresa la Domenica e festivi, per svolgere attività natatorie e corsi addestrativi per giovani e adulti, in proprio od in collaborazione con associazioni sportive dilettantistiche, e per pubblico uso di balneazione.

Dovrà essere garantita, per l'intera durata della concessione, la continuità del progetto scuola già avviato alle seguenti condizioni:

- partecipazione dell'intera scolaresca dell'Istituto Comprensivo Statale di San Marcello Pistoiese comprendente le scuole primaria e secondaria di 1° e 2° grado;
- garantire l'organizzazione di almeno 100 giornate di corso (fatta salva la disponibilità dello stesso Istituto Comprensivo);

Nel periodo dal 15 giugno al 31 agosto il concessionario dovrà garantire l'apertura dell'impianto scoperto.

ART. 6 – Oneri a carico del concessionario

Saranno a carico del concessionario tutti gli oneri relativi a:

- spese contrattuali;
- spese connesse e conseguenti ad autorizzazioni, licenze, contratti e ad ogni qualsivoglia attività amministrativa o tecnica collegata alla gestione del servizio;
- consumi, spese per le utenze e spese di gestione come di seguito specificate:
 - a) spese relative a salari e stipendi, assicurazioni sociali ed osservanza dei contratti
 - b) collettivi di lavoro per il personale dipendente, addetto alle attività di pulizia, custodia, istruzione tecnica, assistenza ai bagnanti, direzione, amministrazione, cassa, ed ogni altra connessa alla gestione del servizio e dell'impianto;
 - c) rispetto delle normative sulla salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. con connessa nomina del RSPP e del Medico Competente;
 - d) imposte e tasse relative alla gestione dell'attività;
 - e) conduzione degli immobili idonea a riconsegnare gli stessi al Comune, al termine della concessione, in perfetto stato di funzionalità e conservazione tramite esecuzione di imbiancature, ripristini, verniciatura e riparazioni;
 - f) acquisizione di materiali e mano d'opera per il trattamento dell'acqua, igiene dei servizi,
 - g) pulizie in genere, ed in particolare disinfezioni generali nelle aree atte a condurre infezioni di vario genere (verruche, micosi ecc.) con appositi disinfettanti, come previsto dalla normativa sanitaria;
 - h) dotazioni per locali infermeria;
 - i) manutenzione ordinaria;
 - j) conduzione e manutenzione degli impianti e delle centrali termiche secondo quanto stabilito da leggi e regolamenti in materia, compreso l'onere per l'affidamento del terzo responsabile di cui alla L. 10/91;
 - k) gestione tecnica ed amministrativa dei servizi;
 - l) gestione dell'acqua della piscina, in modo da assicurarne l'igienicità e la temperatura secondo le vigenti norme in materia e secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria;
 - m) periodica manutenzione secondo le indicazioni del costruttore delle apparecchiature a servizio degli spogliatoi;
 - n) vigilanza sul rispetto delle norme di igiene e sicurezza all'interno di tutti i complessi sportivi;
- Garanzie e coperture assicurative come specificato al successivo art.12

Per le modalità di gestione della piscina il concessionario dovrà attenersi espressamente a quanto stabilito dalla L. R. 27 febbraio 2015 n. 21 e s. m. i. e del relativo regolamento attuativo.

E' fatto obbligo per il concessionario provvedere, qualora l'impianto ne sia privo, alla dotazione di DAE (defibrillatori semiautomatici) ai sensi di quanto disposto dal Decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013 e dalla L.R. 8/5/2013. Suddetta strumentazione dovrà essere sempre perfettamente funzionante, facilmente accessibile e disponibile; personale adeguatamente formato dovrà essere sempre presente al fine di un tempestivo utilizzo in caso di necessità.

ART. 7 – Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Il concessionario dovrà farsi carico di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria oltre che di quelli di manutenzione straordinaria come specificato nella perizia estimativa allegata al presente capitolo sotto la lettera "B", fermo restando quanto stabilito ai precedenti art.4 e 6.

Per acquisire piena cognizione della situazione di fatto e delle condizioni dell'impianto sarà richiesta ai soggetti interessati alla partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento della concessione di effettuare un sopralluogo obbligatorio.

Qualora nel corso della gestione si rendesse necessaria la realizzazione di nuovi ed ulteriori interventi o qualora il concessionario intenda realizzare interventi di miglioria o addizioni alla struttura, i lavori dovranno essere eseguiti a completo carico del concessionario, dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa vigente e preventivamente autorizzati dalla Provincia.

Le opere così realizzate rimarranno, a fine concessione, di proprietà della Provincia senza diritto per il concessionario ad alcuna remunerazione, rimborso o indennizzo.

Art. 8 – Quantificazione delle spese di gestione

Qui di seguito si indica una stima dei costi generali di gestione dell'impianto e dei ricavi stimati desunti dalla gestione sperimentale 2017/2018 **riferiti all'annualità**:

Uscite generali	Importo
Cancelleria	€ 600,00
Assicurazioni	€ 3.200,00
Elettricità	€ 30.000,00
Calore cippato	€ 48.000,00
Acquedotto	€ 2.500,00
Personale e formazione	€ 73.500,00
Spese promozione attività	€ 1.000,00
Imposte e tasse	€ 3.700,00
Telefoniche	€ 1.000,00
Attrezzatura varia	€ 3.800,00
Forniture attività natatoria	€ 12.000,00
Forniture attività bar	€ 10.000,00
Progetto scuola	€ 4.000,00
Varie	€ 300,00
TOTALE USCITE	€ 193.600,00

Entrate presunte generali	Importo
Incassi per attività	€ 160.000,00
contributi e/o sponsor da soggetti terzi	€ 4.500,00
TOTALE ENTRATE	€ 164.500,00

DIFFERENZA ENTRATE/USCITE TOTALI - € 29.100,00

Sotto il profilo della gestione del suddetto impianto non si raggiunge attualmente un equilibrio economico finanziario in quanto si riscontra una differenza fra le uscite e le entrate di circa di - **€ 29.100,00**.

Per una corretta valutazione e quantificazione del valore di gestione per il quinquennio 2019-2023 occorre però tener conto delle seguenti osservazioni riguardo le cifre sopra indicate.

Uscite generali:

- voce **“progetto scuola”** è presumibile la quantificazione in € 8.000,00 annuali rispetto ai € 4.000,00 indicati in quanto nella gestione sperimentale 2017/2018 i corsi rivolti alle scuole si sono svolti solamente con la partecipazione alcune classi per un periodo di tempo limitato, durante la gestione 2019-2023, invece, il progetto risulta essere più articolato e rivolto all'intera scolaresca dell'Istituto Comprensivo come descritto all'art. 6 del presente capitolo;

- analogamente la voce **“Personale e formazione”** deve essere incrementata di circa 7.000,00 (per un importo complessivo di € 80.500,00) in quanto il maggior impegno richiesto per il progetto scuola deve prevedere altresì un maggior impiego di personale competente;
- è necessario inserire tra le voci di spesa € 10.000,00 quali spese di **“manutenzione ordinaria dell'impianto”** in quanto durante il primo anno di gestione sono stati realizzati diversi interventi di manutenzione straordinaria che hanno reso non necessari gli interventi di manutenzione ordinaria;

Entrate generali:

- si ritiene opportuno, in via prudenziale, ridimensionare la voce **“incassi per attività”** in € 150.000,00 in quanto la cifra desunta dal rendiconto 2017-2018 è il risultato sia di condizioni meteorologiche estremamente favorevoli per l'apertura dell'impianto esterno sia di una eccezionale partecipazione di utenti all'attività della piscina rimasta chiusa da diversi anni, condizioni che saranno difficilmente riscontrabili negli anni a venire.

Pertanto alla luce delle considerazioni di cui sopra, il valore della gestione su base annua risulta essere il seguente:

Uscite generali	Importo
Cancelleria	€ 600,00
Assicurazioni	€ 3.200,00
Elettricità	€ 30.000,00
Calore cippato	€ 48.000,00
Acquedotto	€ 2.500,00
Personale e formazione	€ 80.500,00
Spese promozione attività	€ 1.000,00
Imposte e tasse	€ 3.700,00
Telefoniche	€ 1.000,00
Attrezzatura varia	€ 3.800,00
Forniture attività natatoria	€ 12.000,00
Forniture attività bar	€ 10.000,00
Progetto scuola	€ 8.000,00
manutenzione ordinaria impianto	€ 10.000,00
Varie	€ 300,00
TOTALE USCITE	€ 214.600,00

Entrate presunte generali	Importo
Incassi per attività	€ 150.000,00
contributi e/o sponsor da soggetti terzi	€ 4.500,00
TOTALE ENTRATE	€ 154.500,00

DIFFERENZA ENTRATE/USCITE TOTALI - € 60.100,00

Art. 9 – Contributo comunale

il Comune di San Marcello Piteglio concederà un contributo a sostegno della gestione, ai sensi dell'art. 6 del "regolamento degli impianti sportivi comunale" approvato con DCC n.30 del 26/05/2010, pari ad € 15.000,00 a trimestre per un totale di € 60.000,00 per i primi 4 anni ed € 30.000,00 per l'ultimo semestre di gestione **nell'anno 2023**.

Il contributo sarà erogato entro 15 giorni dalla scadenza di ogni trimestre ovvero entro il 15.04, il 15.07, il 15.10 ed il 15.01 di ogni anno a seguito della presentazione del rendiconto gestionale così come indicato al precedente art.4.

ART. 10 – Remunerazione del concessionario

Il concessionario introiterà direttamente, quale esclusiva remunerazione contrattuale, tutte le entrate derivanti dalle attività esercitate nell'impianto, compatibili con la natura delle strutture, dalla pubblicità effettuata all'interno ed all'esterno dell'impianto, e da ogni altra iniziativa lecita e compatibile, idonea a conseguire utili.

ART. 11 – Personale

Il concessionario dovrà disporre di un idoneo numero di persone dotate dei prescritti requisiti sanitari, nonché delle necessarie capacità e qualifiche professionali, ed in grado di garantire che il servizio oggetto del presente capitolo sia svolto in piena sicurezza, efficienza e in conformità delle disposizioni normative vigenti ed in particolare della L. R. 9 marzo 2006 n. 8 e s. m. i. e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 205 del 23 febbraio 2010.

Il concessionario dovrà inoltre osservare tutta la normativa salariale e previdenziale e sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che disciplina gli specifici rapporti contrattuali.

A tale proposito il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche con gli strumenti consentiti dalla legge.

ART.12– Responsabilità ed Assicurazioni

All'atto della sottoscrizione del contratto di concessione, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, il concessionario assumerà l'obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compresa il Comune e la provincia quale proprietario dell'impianto, in conseguenza di fatti imputabili al concessionario stesso e/o al suo personale dipendente e/o preposto derivanti dall'espletamento delle attività, dei lavori e dei servizi oggetto del presente appalto.

A titolo esemplificativo ma non limitativo, il concessionario sarà pertanto responsabile delle strutture, dei suoi impianti tecnologici e dei beni mobili in esse contenuti; sarà altresì responsabile dell'assistenza ai bagnanti, dei danni agli utenti ed a chiunque acceda agli impianti, derivanti da fatto del concessionario medesimo.

Dovrà pertanto adottare tutte le cautele ed attenersi alle prescrizioni normative che riguardano le sue attività, in modo da garantire l'incolumità delle persone ed evitare danni a beni di proprietà della Provincia e/o di utenti e/o di terzi.

Al tal fine il concessionario dovrà stipulare le seguenti coperture assicurative: Incendio e Rischi Accessori che copra i danni subiti dalla Provincia per danneggiamento o distruzione parziale o totale dei fabbricati, degli impianti e delle attrezzature con i seguenti capitali assicurati:

- per Fabbricati: € 1.980.000,00
- per Contenuto: (valore di rimpiazzo) € 89.696,46
- € 2.000.000,00 per sinistro per la garanzia Ricorso Terzi (massimale minimo).

Responsabilità civile per danni derivanti a terzi con massimale unico per sinistro e per anno di € 3.000.000,00. La polizza dovrà prevedere, nella descrizione del rischio, l'efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall'espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto della presente convenzione.

Si precisa inoltre che l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo il concessionario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena

soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto il Comune sarà sempre tenuto indenne per eventuali danni non coperti (o coperti parzialmente) dalle polizze assicurative (garanzie escluse / limiti di indennizzo etc).

Le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nei contratti per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati od al comune stesso.

Le coperture assicurative di cui sopra dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata della concessione e dovranno essere presentate agli uffici competenti prima dell'inizio della concessione medesima.

ART. 13 – Definizione delle controversie

Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente affidamento è competente il Tribunale di Pistoia.

ART. 14 – Risoluzione

Il contratto potrà essere risolto, previa dichiarazione del Comune al Concessionario di volersi avvalere della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- il verificarsi di gravi omissioni o violazioni delle prescrizioni e degli obblighi sulla sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii.;
- mancata sostituzione, previa diffida da parte dell'Amministrazione Provinciale, delle figure di responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale e di medico competente, di cui all'art. 2, comma 1 lett. f) e h), del D. Lgs. n. 81/2008, qualora queste vengano meno nel corso dell'esecuzione del contratto;
- esistenza di gravi inadempimenti delle obbligazioni contrattuali da parte del concessionario, tali da compromettere la corretta gestione degli immobili, e dei servizi erogati alla collettività, ripetuti anche dopo espressa diffida dell'Amministrazione Comunale;
- gestione degli impianti in modo difforme dalle previsioni del presente capitolato, per usi non coerenti con la sua destinazione, che possano risultare pregiudizievoli per l'immagine dell'Amministrazione Comunale;
- cessione totale o parziale del contratto, o subappalto non autorizzato;
- gravi e ripetute violazioni e/o inadempimenti relativi alle norme igienico-sanitarie e alle norme riguardanti la gestione degli impianti sportivi e natatori;
- gravi e ripetute inosservanze della normativa sugli obblighi previdenziali, di sicurezza, di assicurazione contro gli infortuni per i dipendenti impegnati nell'esecuzione del contratto, nonché degli obblighi relativi al pagamento delle retribuzioni, debitamente accertate dall'Autorità competente;
- cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, atti di sequestro o pignoramento delle attrezzature dell'impresa a corredo dell'impianto;
- inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 12 in ordine alle garanzie ed alle coperture assicurative richieste.

Si applicano alle ipotesi di cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro le disposizioni di cui all'art. 176 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 15 – Spese contrattuali

Qualsiasi spesa inerente il contratto, che sarà stipulato in forma di scrittura privata, sarà a carico del concessionario.

ART. 16 - Trattamento dei dati

Ai sensi del Reg. UE 2016/679, del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, del D. Lgs. n. 51 del 18/05/2018 e del D. Lgs. n. 101 del 10/08/2018, i dati personali forniti nell'istanza presentata saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario all'attività amministrativa correlata.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Marcello Piteglio e gli incaricati del trattamento sono i dipendenti preposti al Settore competente dell'Ente sopra menzionato.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono:

Dottor Stefano Paoli

Pec: studiopaoli.s@pec.it

Email: stefano.paoli@centrostudentilocali.it Telefono: 347.6843885

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse alla gestione della procedura e dei comunicati al personale coinvolto nel procedimento di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente all'eventuale affidamento della concessione per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo (ai sensi dell'art. 6 del Regolamento UE 2016/679).

I dati raccolti:

- saranno trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale;
- saranno soggetti a comunicazione ad altri titolari esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi;
- verranno conservati per il tempo necessario all'espletamento delle finalità indicate.
- Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura di selezione.
- Il candidato potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy.

ART. 17 – Disposizioni finali

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.

Il concessionario dovrà osservare il DPR 62/2013 nonché le norme previste dal vigente Codice di Comportamento del Comune di San Marcello Pistoiese approvato con delibera di Giunta n. 6 del 27/01/2014.

Il concessionario dovrà dichiarare altresì, ai sensi dell'art. 53 co. 16 ter del dlgs 165/2001, di non aver concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti previsti dall'art. 45 D. Lgs 50/2016.

I predetti soggetti, qualora partecipanti ad un raggruppamento o consorzio, non potranno presentare offerta a titolo individuale, né come membri di altri raggruppamenti o consorzi.

E' fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c. c. od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m) del D. Lgs. 50/2016.

Ciascun soggetto, sia singolo che raggruppato o consorziato, non dovrà trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 D. Lgs 50/2016.

I concorrenti dovranno, altresì, possedere a pena di esclusione i seguenti requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa:

1) requisito di capacità economico finanziaria di cui all'art. 83 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 da dimostrare attraverso la **dichiarazione di almeno 1 istituto bancario** o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 e ss.mm.ii. attestante la solvibilità dello stesso e la sua affidabilità finanziaria.

Mezzo di prova: Autocertificazione in sede di presentazione della manifestazione di interesse; produzione in sede di presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 86 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 si precisa che se il concorrente, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Amministrazione.

2) requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 consistente:

2a) nell'aver svolto e completato con buon esito, nel triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso (2014-2015-2016) almeno un servizio di gestione di impianti sportivi (nei quali siano compresi necessariamente impianti natatori) per conto di committenti pubblici e/o privati;

Mezzo di prova: Autocertificazione in sede di presentazione della manifestazione di interesse; produzione elenco dei servizi svolti nell'ultimo triennio contenente una descrizione dei servizi, l'indicazione dei soggetti destinatari, il periodo di effettuazione e il relativo importo in sede di presentazione delle offerte;

2b) nell'impegnarsi, già in fase di partecipazione, a garantire lo svolgimento del servizio con personale in possesso di adeguata qualificazione professionale ed in congruo numero in relazione alla dimensione ed alle caratteristiche degli impianti conformemente a quanto disposto dalle Leggi Regionali in materia e dai relativi regolamenti di attuazione.

Mezzo di prova: Autocertificazione.

Ripartizione dei requisiti:

In caso di ATI, suindicati requisiti dovranno essere posseduti e dimostrati come segue:

- 1) il requisito di cui al precedente n. 1 dovrà essere posseduto da tutti i componenti;
- 2) i requisiti di cui al n. 2 a) e b) potranno essere cumulativamente posseduti e dimostrati.

L'assenza di anche uno solo dei requisiti sopra elencati comporta l'esclusione dalla gara.

In caso di avvalimento si applica l'art. 89 D. Lgs 50/2016. Il concorrente che intenda ricorrere all'avvalimento dovrà produrre la documentazione specificata nel citato art. 89. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.